



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2025

Disposizioni in materia di rafforzamento dei poteri del comune di Milano

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende riconoscere al comune di Milano una speciale autonomia amministrativa, statutaria e finanziaria, nei limiti previsti dall'articolo 117 della Costituzione, in ragione del suo ruolo strategico per lo sviluppo economico, infrastrutturale e culturale dell'intero Paese.

Milano rappresenta un polo urbano di rilevanza internazionale, punto di riferimento per l'economia nazionale, l'innovazione, la finanza, la cultura e le relazioni internazionali. Il suo consolidato inserimento nei circuiti europei e globali, unito alla complessità e specificità delle funzioni che è chiamata a svolgere, impone un assetto istituzionale che le consenta maggiore efficacia decisionale, semplificazione amministrativa e flessibilità normativa.

Il disegno di legge prevede il riconoscimento di competenze amministrative rafforzate in ambiti strategici quali urbanistica, sviluppo economico, innovazione, attrazione di investimenti e relazioni internazionali. L'attribuzione di tali competenze mira a rafforzare la capacità del comune di Milano di governare i processi territoriali e produttivi con strumenti adeguati, favorendo una gestione più efficiente e autonoma rispetto al contesto ordinario degli enti locali.

È prevista inoltre l'istituzione di un Tavolo permanente per l'autonomia amministrativa di Milano, composto da rappresentanti del comune, della città metropolitana e della regione Lombardia, con il compito di coordinare il progressivo trasferimento di funzioni, risorse e responsabilità amministrative. Il Tavolo assume la funzione di sede permanente di confronto tecnico-istituzionale e di definizione operativa delle intese tra i livelli di governo interessati.

Infine, il provvedimento disciplina forme di coordinamento e cooperazione istituzionale tra comune, città metropolitana e regione Lombardia, prevedendo anche l'adeguamento degli statuti rispettivi per consentire una più efficace attuazione delle nuove competenze.

La proposta si fonda sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, e si ispira a modelli già adottati in contesti comparabili a livello europeo. Essa non intende creare privilegi, ma offrire una risposta istituzionale alle esigenze di una città che già oggi opera su scala globale e che necessita di strumenti idonei a mantenere e rafforzare la propria competitività, con ricadute positive sull'intero sistema Paese.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nei limiti previsti dall'articolo 117 della Costituzione il comune di Milano dispone di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, al fine di garantire il miglior assetto delle funzioni che Milano è chiamata a svolgere, in considerazione del suo ruolo strategico per lo sviluppo economico, infrastrutturale e culturale della Repubblica italiana e per il suo consolidato inserimento nei circuiti europei e globali, quale polo finanziario di rilievo internazionale.

Art. 2.

(Competenze amministrative rafforzate)

1. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Milano, sono attribuite al medesimo comune competenze amministrative rafforzate nelle seguenti materie:

a) urbanistica e pianificazione territoriale, incluse l'autonoma approvazione dei piani urbanistici strategici e delle varianti e le politiche di sviluppo del territorio comunale e metropolitano;

b) sviluppo economico, internazionalizzazione e attrazione di investimenti, con particolare riferimento al settore produttivo, ivi comprese agevolazioni fiscali localizzate previa intesa con il Governo;

c) innovazione e transizione digitale, previa intesa con il Ministero competente;

d) relazioni internazionali, per la stipula di accordi di cooperazione con altre città eu-

ropee e organismi sovranazionali, nei limiti di quanto consentito dalla Costituzione.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è disciplinato da regolamenti adottati dal consiglio comunale, nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale, nonché in conformità alle deliberazioni del Tavolo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Trasferimento di funzioni)

1. La regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, conferisce al comune di Milano attività e funzioni nelle materie di competenza del legislatore regionale, individuando le risorse per farvi fronte. Le materie oggetto di devoluzione sono identificate congiuntamente, in modo da consentire una gestione più efficace delle risorse e una maggiore capacità di decisione sul territorio metropolitano.

2. È istituito il Tavolo permanente per l'autonomia amministrativa di Milano, composto in modo paritetico da rappresentanti del comune di Milano, della città metropolitana di Milano e della regione Lombardia.

3. Il Tavolo ha le seguenti funzioni:

a) individuare con cadenza almeno annuale le materie e le funzioni amministrative che possono essere progressivamente esercitate dal comune di Milano in modo diretto o delegato;

b) predisporre protocolli operativi per il trasferimento delle competenze e delle relative risorse;

c) monitorare l'efficacia delle competenze esercitate e proporre eventuali modifiche o estensioni.

4. Le determinazioni del Tavolo hanno natura di intese operative, che vincolano le parti e producono effetti nell'ordinamento regionale e comunale attraverso gli strumenti giuridici previsti.

5. Le intese adottate dal Tavolo possono costituire base per successivi trasferimenti di competenze, da attuarsi con apposita norma statale o regionale.

6. La regione Lombardia può istituire un ufficio di coordinamento territoriale presso la sede del comune di Milano per agevolare l'attuazione delle intese.

7. Ai partecipanti al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese.

8. Il comune di Milano può adeguare il proprio statuto per istituire unità amministrative o assessorati specifici dedicati alle nuove funzioni ottenute.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

